

ad D

STATUTO DELLA COSTITUENDA SOCIETA' CINEMATOGRAFICA
PER AZIONI "ORBIS"

TITOLO I°

Denominazione-oggetto-sede e durata

Costituzione - Art. 1 E' costituita una Società per azioni con la denominazione "ORBIS". Società Cinematografica p.a."

Oggetto - Art. 2

La Società ha per oggetto:

- a) la produzione, anche in partecipazione con altre Società ed Imprese, di film a contenuto e carattere di sana moralità nonchè i documentari e cortometraggi;
- b) l'impianto, l'acquisto, l'affitto e l'esercizio di stabilimenti di posa;
- c) la distribuzione e il noleggio di film, documentari e cortometraggi in Italia nelle Colonie e all'Estero;
- d) l'acquisto di film esteri e scambi relativi;
- e) l'impianto e la gestione di sale di proiezione.

La Società potrà inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale finanziaria e industriale, mobiliare ed immobiliare, connessa con l'attività di cui sopra ed assumere partecipazioni e cointeressenze in

altre Società ed Imprese con oggetto similare.

L'attività della Società potrà svolgersi in Italia, nelle Colonie e all'Estero.

Sede - Art. 3

La Società ha la sua sede legale in Roma, Via della Conciliazione n. 10, presso il Centro Cattolico Cinematografico.

Per semplice deliberazione del Consiglio potranno essere istituite e soppresse filiali, agenzie, uffici, rappresentanze in Italia nelle Colonie e all'Estero.

Durata - Art. 4

La durata della Società è fissata dalla data della sua legale costituzione fino al 31 dicembre 1954 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

Domicilio dei soci-art.5 Il domicilio di ogni azionista per ciò che concerne i rapporti con la Società s'intende stabilito ad ogni effetto di legge presso la Sede della Società stessa.

TITOLO II°

Capitale sociale e azioni

Capitale-Art.6

Il capitale sociale è di L. 1.000.000, diviso in 2.000 azioni di L. 500 ciascuna.

Azioni - Art. 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. La Società non riconosce che un solo proprietario per ciascuna azione.

TITOLO III°

AssembleaAssemblea - Art. 8

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente Statuto vincolano tutti i soci ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Intervento e voto - Art. 9

Hanno diritto d'intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea, i quali abbiano depositato nel termine stesso le loro azioni presso la Sede Sociale.

Ogni azione dà diritto a un voto. Gli amministratori non hanno voto nelle deliberazioni concernenti le loro responsabilità.

Convocazioni - Art. 10

L'Assemblea ha luogo in Roma.

L'Assemblea ordinaria è convocata una volta all'anno entro quattro mesi della chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata per decisione del Consiglio di Amministrazione. Ovvero su domanda di tanti soci che rappresentino almeno il quinto del capitale sociale con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione dell'Assemblea viene fatta mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il giorno, l'ora e il luogo della riunione, avviso che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve indicare anche la data della seconda convocazione.

Anche in mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quanto è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e i componenti del Collegio Sindacale.

Delega - Art. 11

Il socio che abbia il diritto d'intervenire alla Assemblea può farsi rappresentare da altro socio non amministratore mediante delega per iscritto.

Presidente, Segretario
metodi di votazione -
Art. 12

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui nominato. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio. La votazione di regola è palese. La nomina delle cariche sociali, qualora ne sia fatta richiesta da almeno tre soci, avviene per scrutinio segreto.

Costituzione e deliberazioni
dell'Assemblea-Art.13

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che, in proprio o per delega, rappresentino la metà del capitale sociale; in seconda convocazione qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato.

Tanto in prima che in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta di voti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà e, in seconda convocazione, più del terzo del capitale sociale.

Per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato di questa, il trasferimento della Sede sociale all'Estero, la emissione di azioni privilegiate e la esclusione o la limitazione del diritto di opzione, è necessario tanto in prima quanto in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Verbali - Artico. 14

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e Notaio.

I verbali sono trascritti nel libro delle adunanze delle assemblee. Le copie e gli estratti che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente.

TITOLO IV°

AmministrazioneConsiglio - Art. 15

La Società è amministrata da un Consiglio il quale è composto di cinque membri eletti dall'Assemblea.

Gli amministratori durano in carica due esercizi e sono rieleggibili. Alla sostituzione degli amministratori che cessano dall'ufficio nel corso dell'esercizio, si provvederà a termini dell'art. 2386 del cod. civ.

Qualora venga a mancare la maggioranza degli amministratori l'intero Consiglio si intenderà dimissionario e dovrà essere convocata l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.

Cauzione - Art. 16

L'Amministratore deve prestare cauzione a termini di legge depositando presso la Cassa della Società azioni nominative della Società ovvero titoli nominativi dello Stato o garantiti dallo Stato in misura non inferiore alla cinquantesima parte del capitale sociale.

Le azioni e i titoli depositati restano vincolati a garanzia della gestione e non potranno essere restituiti se non dopo l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio durante il quale l'amministratore era in carica.

Cariche sociali-art.17

Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, un vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.

tuirà il Presidente in caso di sua assenza.

Sarà nominato un Segretario scelto anche all'infuori degli amministratori.

Comitato tecnico-Art.18 Il Consiglio di amministrazione nominerà un Comitato tecnico composto da tre a cinque membri, eletti dal Consiglio. Farà parte del Comitato, e lo presiederà il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Comitato tecnico decide sull'indirizzo morale ed artistico dell'attività sociale. I suoi compiti, le sue facoltà, nonché gli emolumenti ai suoi membri saranno fissati dal Consiglio di amministrazione, il quale provvederà a compilare il regolamento per il suo funzionamento.

Poteri del Consiglio-Art.19 Il Consiglio di Amministrazione ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Al medesimo sono conferiti tutti i poteri per il conseguimento degli scopi sociali che non siano per legge e per statuto riservati all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un amministratore delegato fissandone i poteri e, sentito il parere del collegio sindacale, le eventuali retribuzioni, nonché conferire specifici incarichi ad uno o più dei suoi membri.

Esso può nominare altresì direttori, fissandone le attribuzioni e gli emolumenti.

Rappresentanza e firma sociale - Art. 20

La rappresentanza e la firma sociale di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente, con facoltà, anche senza previa deliberazione del Consiglio, di promuovere azioni giudiziarie e in qualunque grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di Cassazione, azioni e ricorsi davanti a tutte le giurisdizioni amministrative nonchè di intervenire a resistere nei casi di azioni e ricorsi che interessino la Società, nominando avvocati e promotori alle liti.

Il Presidente e il Consiglio nell'ambito delle rispettive competenze hanno facoltà di nominare procuratori ad negotia per determinati atti e categorie di atti attribuendo loro, qualora si reputi opportuno, l'uso della firma sociale e la rappresentanza coi poteri che essi crederanno di stabilire.

Il Consiglio può attribuire la rappresentanza di fronte ai terzi e la firma sociale, anche congiuntamente con altri amministratori o direttori, all'amministratore delegato nell'ambito dei suoi poteri.

Adunanze e deliberazioni del Consiglio - Art. 21

Il Consiglio si aduna nella sede della Società tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più uno degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono trascritte nel libro delle adunanze del Consiglio e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti delle deliberazioni saranno certificate conformi dal Presidente.

TITOLO V°

Sindaci

Sindaci - Art. 22

L'Assemblea nomina tre sindaci effettivi e due supplenti e ne determina l'emolumento.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea nomina tra i sindaci effettivi il Presidente del Collegio sindacale.

I verbali delle sedute del Collegio sono trascritti nel relativo libro delle adunanze.

TITOLO VI°

Bilancio e ripartizione degli utili

Bilancio - Art. 23

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio provvederà alla compilazione del bilancio, previo inventario

con criteri di oculata prudenza e con l'osservanza dei canoni stabiliti dalla legge.

Ripartizione degli utili - Art. 24

Gli utili risultanti del bilancio annuale; salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea, sono così ripartiti:

- 10% alla riserva legale, fino a quanto questa abbia raggiunto la quinta parte del capitale sociale;
- 10% a disposizione del Consiglio di Amministrazione;
- 80% agli azionisti.

TITOLO VII°

Disposizioni Generali

Scioglimento-Art.25 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone i poteri.

Rinvio alla legge-Art. 26 Per quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.